RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI UFFICI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI

Art. 33

Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto

Con le modalita' di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L. Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici
Estremi	Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Titolo	III — Amministrazione delle antichità e belle arti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-amministrazione-centrale-e-di-uffici-dipendenti/art-33-collocamento-nel-ruolo-ordinario-del-personale-ausiliario-di-ruolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it